28.

RINNOVAZIONE
DI LEGGI, E BANDI
DELLA
MAGONA DEL FERRO
DI SUA ALTEZZA REALE.

IN FIRENZE.)(MDCCXXVI.

Nella Stamperia di S. A. R. *Con licenza de' Sup.*

2169

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per S. A. R. gl'Illuſtriſſimi Sig. Luogotenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina.

Reflettendo, che quantunque molti ſiano i Bandi, e le Leggi promulgate a benefizio della Magona del Ferro dell' A. S. nientedimeno parte di eſſe appoco appoco per la lunghezza del tempo ſono andate in oblivione, e parte dall' aſtuzia, e negligenza degl' Uomini ſono ſtate ſiniſtramente interpretate, e diverſamente oſſervate; Volendo pertanto S. A. R. ovviare a tali diſordini, e al gran pregiudizio, che ne ſente la detta Magona, ſenza punto derogare alle Leggi finora fatte, anzi in dichiarazione, e aumento delle medeſime ſi è degnata di comandare, che in avvenire da qualſivoglia perſona, in qualſivoglia modo eſente, e privilegiata, e di qualunque ſtato, grado, condizione, o dignità ſi oſſervi inviolabilmente quanto appreſſo cioè

CAPITOLO PRIMO.

Che non ſi poſſa tagliare ne' Boſchi riſervati per uſo degl' Edifizi da Ferro della Magona.

Proibizione di taglio de' Boſchi vicino ottomiglia agli Edifizi della Magona.

PRincipiando dal taglio de' Boſchi ſi dichiara, che vicino a qualſivoglia Edifizio da Ferro della Magona a miglia otto per ogni parte neſſuna perſona di qualunque ſtato, grado, o condizione ſi ſia, ardiſca, o preſuma abbruciare, o tagliare ſorte alcuna di legname nè diſſodare, o far debbi in quei luoghi, e terreni dove averà tagliato, o farà tagliare la Magona, e che da' Magonieri foſſe giudicato eſſere ſtati una volta a boſco, ed atti a poter produr legname ſenza l' eſpreſſa licenza del Miniſtro Generale, o de' Magonieri ſuddetti alla pena a chi faceſſe debbi, piazze, cetine, e abbruciaſſe macchie, o ſtoppie in luogo vicino a braccia dugento alle boſcaglie, e diſſodaſſe, o ſeminaſſe dove non foſſe ſtato di freſco ſeminato, della Galera per cinque Anni, e della confiſcazione de' Beni, e perdita degl' Iſtrumenti, e Beſtie, e

del

del frutto del terreno diſſodato, e ſeminato, e chi tagliaſſe ne' Boſchi ſuddetti di ſcudi quattro per albero tanto groſſo, che piccolo, fruttifero, o infruttifero, e della perdita degl' Iſtrumenti con i quali tagliaſſe, e delle Beſtie, Carri, e Navigli, che aveſſe condotto per caricare, e di più dell' arbitrio ſecondo la qualità de' caſi, e perſone, con facultà ancora al Giudice Delegato ſopra tali materie di poter permutare detta pena pecuniaria in altra afflittiva di corpo ſecondo, che a lui parrà.

Non eccettuando dall' oſſervanza della preſente diſpoſizione veruna perſona benchè privilegiata, nè meno i Padroni de' Boſchi medeſimi, che fuſſero però dentro le dette miglia otto, quali non poſſino non ſolo tagliare, ma nè anco diſporre, nè vendere i loro Boſchi ſenza licenza del Miniſtro Generale, o de' Magonieri.

E proibito il taglio anche a i Padroni de' Boſchi.

CAPITOLO SECONDO

Della facultà di far legne conceſſa a i Popoli della Montagna di Piſtoja, ed altre Comunità.

Popoli, che poſſono far legne per loro uſo.

ESſendoſi altre volte conoſciuta la neceſſità che hanno i Popoli, e Comuni della Montagna di Piſtoja di poter legnare per uſo delle loro Caſe anco in quei luoghi, e boſcaglie, che ſono vicine a otto miglia alle Ferriere della Magona, perciò ſi permette a i Popoli, e Comuni ſuddetti di far legne per ſervizio ſolamente delle lor Caſe, e Famiglie aſſegnando a queſt' effetto a ciaſcuna Comunità di detta Montagna quei luoghi medeſimi, che furono loro aſſegnati dalla Legge pubblicata d' ordine della Clariſſima Pratica del Meſe di Novembre 1622. con che però non poſſino fare nè piazze, nè cetine, nè debbi, come vien diſpoſto in detta Legge, alla quale in queſto propoſito ſi abbia relazione.

Comunità, che parimente poſſono far legne.

Inoltre ſi laſciano illeſe, e nel ſuo pieno vigore tutte quelle convenzioni, che in propoſito

posito di tagliare, e far legne le altre Comunità avessero fatto colla Magona, volendo che tutto ciò è stato loro per Scrittura concesso, e accordato possa anche in futuro dalle sudd. Comunità praticarsi, e osservarsi.

CAPITOLO TERZO.

Della proibizione del pascolo, e passo delle Capre, e altri Bestiami.

E Per rimediare a i danni, che vengono cagionati dalle Capre, e altri Bestiami ne' Boschi di detta Magona tagliati di fresco si provvede, e dispone, che nelle tagliate de' Boschi fatte, e da farsi dalla Magona nella Montagna di Pistoja, e nel Capitanato di Pietra Santa nessuno possa condurre, o far condurre tanto per Pascolo, che per passo Bestie Caprine se non passati dieci Anni dal taglio seguito, nè Cavalli, o Bestie Vaccine, o Bovine di sorte alcuna se non dopo cinque Anni alla pena, quanto alle Bestie Caprine, di due lire per testa, e per l' altre Bestie Cavalline, o Bovine di lire 4. per testa come sopra per ciascuna volta che saranno trovate.

Bestiame nō può pascolare nè passare per li Boschi tagliati di fresco.

Simil'mente nelle Maremme per tre Anni.

E quanto al reſto delle Maremme ſia lecito condurre nelle tagliate ogni ſorte di Beſtiame eccettuato il Caprino, il quale non poſſa andarvi a paſcere, nè paſſarvi ſe non dopo tre Anni dal dì che ſarà ſeguito il taglio ſotto la medeſima pena di lire 2. per teſta.

CAPITOLO QUARTO.

Dell' incumbenza del Commiſſario de i Boſchi.

Commiſſario de' Boſchi ſue incumbenze.

E Perchè la vigilanza del Commiſſario de' Boſchi può molto contribuire alla conſervazione di eſſi, e riparare a i ſuddetti danni; perciò ſi ordina, e diſpone, che il detto Commiſſario faccia una, o più viſite l' Anno tanto nelle Maremme di Piſa, di Livorno, e di Siena, che nella Montagna di Piſtoja, e di Pietra Santa, e in qualſivoglia luogo dove foſſero le Ferriere ſecondo gli ordini, che gli ſaranno dati dal Miniſtro Generale, o da i Magonieri i quali determineranno quando, dove, e in che tempi dovià egli fare dette viſite, e trovando, che ne' Boſchi deſtinati per uſo della Magona ſia ſeguito danno, dovrà

vrà parteciparlo al Giudice Delegato acciò ne prenda quelle resoluzioni, che saranno necessarie.

E acciò non sia mai ritardato il buon servizio in cosa tanto importante vogliono, e dispongono, che per gli affari dello Scrittojo delle Possessioni il detto Commissario pigli gli ordini dal Ministro Generale di detto Scrittojo, che sarà pro tempore; per gli affari di Siena partecipi con il Senatore, e Auditore Generale di detta Città, e per quello occorresse nella Montagna di Pistoja ne dia conto il detto Commissario alla Clarissima Pratica sopra gli affari di detta Città, e il simile faccia al Magistrato de' Nove Conservadori della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino per l' interesse delle Comunità, siccome per gli affari della Magona partecipi col Ministro Generale di essa con pigliare in ogni luogo gli ordini, che bisognano, e con osservare quanto gli sarà imposto.

Con chi deva partecipare.

CAPITOLO QUINTO.

Contro chi introduce Bullettame, Ferro, e Chiodagione foreſtiera.

ESſendoſi veduto quanto danno apporti alla Magona l' introduzione del Ferro, e Chiodagione foreſtiera in queſti feliciſſimi Stati; ed eſſendo neceſſario rimediare per quanto ſia poſſibile a tal pregiudizio, s' ordina perciò, e diſpone, che neſſuna perſona di qualunque ſtato, grado, e condizione etiam Miniſtro, o Provveditore di S. A. R. ardiſca ſotto qualunque preteſto, o queſito colore di ricevere, o raccettare, comprare, o vendere, o in altro modo contrattare, lavorare, far lavorare, o in alcun modo ſervirſi, introdurre, o fare introdurre per ſe, o per altri, o dar mano, e conſiglio, che s' introduchino in detti feliciſſimi Stati, nè per tranſito, nè con pagamento di qualſivoglia Gabella Ferri foreſtieri ſodi, e Vomerali d' ogni ſorta abbozzati, o finiti, Ferri crudi, o colati, o rottami tanto vecchi, che nuovi, vena da ferro, Chiodagione di qualunque ſorta tanto tonda,

Ferro, vena, e chiodagione foreſtiera proibita.

173

da, che quadra, o piana, Bullettame di tutte le ſorte, e qualità, Zappe, Zapponi, Bandelle, Arpioni, Marre, Scuri, Accette, Picconi, Pali di ferro grandi, e piccoli, Arali di ferro, Catene da fuoco, Molle, Palette, Chiaviſtelli, Paletti d'ogni ſorta, Ferri da letto nuovi, e vecchi, ſotto pena a chi contravverrà di ſcudi venticinque per ogni cento libbre di ferro ſodo, o lavorato, e in oltre di ſcudi ſei per pezzo di qualunque Vomerale, Zappa, Vanga, o altro Arneſe ruſticale, ſcudi dieci per ogni cento libbre di ferri crudi, o colati, di ſcudi ſei per ogni cento lib. Vena da ferro, e ſcudi ſei per ogni libbra di Chiodagione, o Bullettame, e in tutti gli ſuddetti caſi della perdita della roba, Beſtie, Carri, Carrozze, Navicelli, o altro dove ſi conduceſſero, o portaſſero detti ferri, e di piu dell' arbitrio di chi doverà giudicare ſecondo la qualità de' caſi, e delle perſone, e con dichiarazione che le ſuddette pene abbino luogo ancorchè la quantità ricettata, contrattata, lavorata, o introdotta non arrivaſſe a cento libbre di ferri crudi, o colati, o di libbre cento di detta Vena, e reſpettivamente a una libbra di Chiodagione, ma foſſe in minor ſomma.

Si eccettuano però dalla preſente proi-

Bullettami, che non sò proibiti, e ordine a i Doganieri.

bizione le Bullette minute da zoccoli, e da ſcarpe, tanto di ferro, che di acciajo, gli Arpioncini, e Gangheri da letto, le Bullette bianche, e nere da armadure, quelle da labarde, i Cocomerini, e Bullettine da impannate, le quali poſſino introdurſi, con che i Miniſtri delle Dogane non poſſino ſgabellare detta roba ſenza la licenza del Miniſtro Generale, o de' Magonieri.

Nella Darſena di Livorno come ſi poſſono introdurre le d. Mercanzie per paſſo.

Non poſſa nè meno alcuna perſona introdurre in qualunque modo nella Darſena, o Molo di Livorno neſſuna ſorte delle ſuddette Mercanzie, come ſopra proibite, ſotto le pene di ſopra eſpreſſe, ſalvo che per paſſo, nel qual caſo ſia lecito detta introduzione, purchè prima di entrare vada quel tale che vorrà introdurre dette Mercanzie a manifeſtare al Miniſtro della Magona la qualità, e quantita del Ferrame, e Chiodagione, che averà, con rappreſentare dove l'abbia caricata, e dove la porti; E il detto Miniſtro ſia tenuto ſubito mandare la Guardia a viſitare detta Mercanzia, e trovandoſi non eſſer nella qualità, e quantità manifeſtata reſti l'introduttore, benchè foreſtiero, ſottopoſto alla pena della perdita di tutta la roba, e del legno ſopra del quale fuſſe ca-

rica-

ricata; e non si possa poi partire dal Molo senza licenza di detto Ministro della Magona, quale di nuovo dovrà mandare la Guardia a visitare se detti Ferrami, e Chiodagioni siano sopra i medesimi Navigli, e trovando mancare tutta, o parte, allora il Padrone di essa che l'ha introdotta sia senz'altro sottoposto alla pena.

Quei Marinari poi, o Barcaroli benchè forestieri che mancassero di far detto manifesto inccorrino in pena della perdita della roba, e Legni sopra de' quali fosse caricata; E partendosi dal Molo senza la detta licenza, e visita della Guardia incorrino nella pena di scudi trecento, da applicarsi un quarto alla Guardia, e il restante al Fisco.

Barcaroli devono fare il manifesto

Sotto la medesima proibizione, e pena, come se fosse roba veramente forestiera, resta ancora compresa tutta la Chiodagione, Bullettame, e ogni altro lavoro di ferro grosso, o minuto, che fusse fatto, o si facesse nello Stato di Siena, e quelli che l'introdurranno, o faranno introdurre nel Dominio Fiorentino, e ogn'altro, che darà mano, o consiglio sia sottoposto all'istesse pene di sopra accennate, ma non pertanto sia proibito d'introdurre nello Stato Senese ogni specie, e qualità di Fer-

Ferro, e Chiodagione dello Stato di Siena nõ può introdursi nel Fiorentino.

Ferro, e Chiodagione Fiorentina può introdursi nel Senese.

ro

ro tanto groſſo, che minuto fabbricato nel Fiorentino.

Ferro, e Chiodagione introdotta da Stati alieni s' intenda eſſer foreſtiera, e proibita.

E nelle recognizioni che ſi faranno delle Chiodagioni, Ferro, o Bullettame foreſtiero quando apparirà per Teſtimonj etiam famigli, o per veementi preſunzioni ad arbitrio del Delegato, che tali robe ſiano ſtate introdotte da Stati alieni s' intenda ipſo facto ſenz' altra recognizione di Periti eſſer roba foreſtiera, e proibita, e perciò ſottopoſta alle pene ſuddette.

Ferro, e Chiodagione &c. trovato per i luoghi dello Stato poſſa dichiararſi proibita.

Negli altri caſi poi, che fuſſe trovata per le Caſe, Botteghe, e altri luoghi dello Stato poſſino il Miniſtro Generale, e i Magonieri non oſtante qualunque relazione in contrario, dichiararla proibita, e non proibita ſecondo che più, e meglio parrà al loro giuſto intendimento.

Non ſi può aſſottigliar Ferri fuori degli Stati di S. A. R.

Si dichiara inoltre, che neſſuno poſſa andare, o mandar fuori de' feliciſſimi Stati di S. A. R. ad accomodare, e aſſottigliare Vanghe, Zappe, Gumee, Vomerali, o qualſivoglia altra ſorta di ſtrumenti ruſticali, o ferramenti di qualſivoglia ſorta d' Arti, o Profeſſioni altrimenti ſarà il trasgreſſore condannato come ſe detti ferramenti foſſero proibiti, e dovrà ſuccumbere alle pene di ſopra eſpreſſe, con dichiarazione però, che la detta proibizione s'intenda

tenda quanto agli Stati alieni, non già per quello di Siena dove si possa ciò impunemente praticare.

Sia lecito parimente ad ognuno anco fuori della Città di Firenze tener ferro vecchio, aguti vecchi, o rottame non forestiero, purchè noti in un quadernuccio da chi gli abbia comprati, o in altro modo acquistati, e in che quantità, acciò essendovene del forestiero si possa ritrovare chi l' abbia introdotto, ed essendo trovati con ferro vecchio senza aver detto riscontro incorrino ancor essi nelle medesime pene mentre non provino da chi l' abbino acquistato, o che sia nostrale.

Ferro vecchio non forestiero può tenersi col riscontro del Quadernuccio.

E perchè per maggior comodo de' popoli di Pontremoli, Fivizzano, Barga, Romagna, e altri luoghi de' confini deputa la Magona a vendere il Ferro persone alle quali fa qualche facilità del prezzo, che si vende in Firenze, perciò si ordina, e dispone, che quelle tali persone alle quali la Magona accorda, o accorderà di dare il Ferro a minor prezzo siano tenuti a condurlo, e averlo condotto nel luogo per dove averanno preso la bulletta nel termine di giorni tre per ogni distanza di venti miglia, con risegnare antecedentemente la medesima bulletta per passo in quel-

Obbligo di quegli che hanno dalla Magona il Ferro a minor prezzo.

quelle Dogane dove ſi riſegnano le altre mercanzie, e con obbligo di rimettere nel tempo, e termine di giorni quindici al Miniſtro del luogo dove leveranno, o averanno levato il ferro l'atteſtato del l'Juſdicente del luogo, che doverà farlo gratis, non ſolo d'avere ivi condotto il Ferro, come ſopra comprato, ma ancora della riſegna delle bullette, altrimenti non adempiendo in detto termine ciaſcuno de' ſuddetti ordini ſia ſottopoſto a quelle medeſime pene, che ſono ſtate ſopra comminate contro chi introduce, o fa introdurre in queſti feliciſſimi Stati Ferro foreſtiero.

CAPITOLO SESTO.

Dell' uſo delle Chiodaje, e proibizione di poter fabbricare il Ferro.

Uſo delle Chiodaje, proibito ſenza licenza.

NOn ſia lecito, e permeſſo ad alcuna perſona tanto in Firenze, che in tutti gli altri luoghi di queſti feliciſſimi Stati il ritenere appreſſo di ſe, o pure ſervirſi delle Chiodaje, o altri ſtrumenti atti a far chiodagione, o bullettame ſotto pena di ſcudi dieci per ciaſcheduna Chiodaja, e perdita di eſſa.

Sic-

2176=

Siccome ſi proibiſce ad ognuno il poter fabbricar Chiodagione, o Bulletrame di ogni ſorte, ancorchè con Ferro noſtrale tanto vecchio, che nuovo, dichiarando, che per l' avvenire tutta la Chiodagione, o Bulletrame, che ſarà fabbricato fuori degli Edifizj della Magona, o ſenza licenza in ſcritto de' Magonieri, ſi reputerà come ſe foſſe roba veramente foreſtiera, e quei, che la fabbricheranno, venderanno, compreranno, o in qualunque modo ſe ne ſerviranno s' intenderanno eſſere incorſi nella pena di ſcudi ſei per libbra, e perdita della roba, e d' ogni rata di eſſa.

Chiodagione proibita fabbricarſi ſenza licenza anco cõ ferro noſtrale, e vecchio.

E perchè potrebbe naſcere diſputa ſopra i ferracci, e vena da ferro ſi dichiara ancora, che neſſuno poſſa lavorar ferri ferracci, o vena di qualunque ſorte, con maglio, o acqua, eccettuando però dalla preſente proibizione quelli, che fanno le canne da Moſchetti, da Archibuſi, e altro nel territorio Fiorentino, e nel Piſtojeſe, mentre però quelli abbino comprato le lame da Archibuſi, la vena, e il ferraccio dalla Magona per li prezzi, e modi ſoliti altrimenti incorrino tanto loro, che tutti gli altri nella pena della perdita degl' iſtrumenti, e roba, che lavoraſſero, e di ducati cento di lire ſette per ducato.

Canne da Moſchetti, e da Archibuſo poſſono fabbricarſi colla vena, e ferraccio della Magona.

Chiodagione proibita, e non proibita

Sotto la presente proibizione resta ancora compreso chiunque fabbricherà, o farà fabbricare aguti tanto di ferro vecchio, che nuovo minori di un terzo di braccio, ma solo sia lecito a i Fabbri, e Magnani fabbricare i chiodi da Caleſſo, Carri, e Carrozze di qualsivoglia sorta, e misura; e oltre a questi tutte le altre sorterie maggiori di terzo di braccio inclusive di modo che tutta l' altra chiodagione minore di detta misura di qualunque sorta ella sia non possa fabbricarsi da altri, che dalla Magona suddetta sotto pena di scudi sei per libbra a chi contrafacesse oltre alla perdita di detta chiodagione, o rata di essa.

Termine di un mese a notificare alla Magona la Chiodagione proibita.

E poichè non ostante la detta antica proibizione si fanno lecito molti Fabbri, e Magnani di fabbricare, e ritenere palesemente chiodagione di qualunque sorta col supposto di non poter esser puniti; perciò a fine di torre del tutto ed abolire il suddetto abuso si ordina, e impone a chiunque lavesse, o ritenesse la detta chiodagione proibita, che nel tempo, e termine di un mese dal dì della pubblicazione del presente Bando debba averla manifestata, e data in nota alla Magona, dal Ministro Generale di cui gli sarà prescritto il termine nel quale doverà avere esita-

to la detta chiodagione proibita, ſpirato il quale, il traſgreſſore non ſarà più compatito, ma ſarà condennato con tutto il rigore della Legge nella pena ſuddetta.

Sia lecito però a i Fabbri, Magnani, o altri, che vorranno fabbricare detti chiodi da Caleſſo, Carri, e Carrozze, e tutte l'altre ſorterie maggiori di terzo di braccio come ſopra il poter ritenere, e ſervirſi delle Chiodaje atte a far detti chiodi permeſſi, come viti, perni, e altri lavori, con riceverne prima la licenza dalla Magona, che gli ſarà fatta gratis di modo tale, che ſe gli ſarà trovata alcuna Chiodaja anco delle permeſſe ſenza tal licenza, caderanno nella pena di ſcudi dieci per Chiodaja, e perdita della medeſima per ogni volta, che contrafaranno.

Pena a chi tiene la chiodagione ſenza licenza della Magona.

Ma la chiodagione vecchia, che i detti Fabbri, o Magnani compreranno la poſſino ricondizionare, o rappuntare, purchè ſempre ſi riconoſca eſſer roba vecchia.

Chiodagione vecchia ſi può ricondizionare.

E per venire in cognizione de' traſgreſſori, e ovviare alle frodi ſi ordina, e diſpone, che tutti quei, che vorranno tenere a vendere Ferro ſodo, o lavorato, chiodagione, e bullettame d'ogni ſorta ſiccome i Fabbri, Magnani, e altre perſone, che compreranno dalla Magona

Chi compra Ferro, chiodagione dalla Magona deve aver la bulletta.

Vomerali, e Ferro per fabbricare devino avere appreſſo di loro la bulletta della medeſima Magona, dalla quale ſi poſſa riſcontrare ſe quella roba ſia ſtata levata dalla Magona, e trovandoſi ne aveſſero maggior quantità di quella notata nella bulletta per quel ſoprappiù, che gli ſi trovaſſe reſtino ſottopoſti alla pena della Legge come ſe veramente foſſe roba proibita, mentre però non giuſtificaſſero di dove l' aveſſero avuta; E quei Bottegai, Fabbri, o Magnani, o altre perſone, che fuſſero trovate ſenza la d. bulletta come ſopra reſtino puniti con Pena pecuniaria ad arbitrio del Delegato avuto riguardo alla qualità, e quantità del Ferro ſuddetto, e ad altre circoſtanze, e ſiano di più ſottopoſti alla pena della Legge quando la roba trovata ſenza bulletta foſſe foreſtiera.

CAPITOLO SETTIMO

Della giuriſdizione del Giudice Delegato, e del modo, che doveranno tenere i Vicarj, e Sindaci per procedere contro i traſgreſſori.

Cognizione delle cauſe civili, criminali, e miſte della Magona.

LA cognizione poi di tutte, e ciaſcheduna delle traſgreſſioni, con tutti gli anneſſi, e conneſſi, emergenti, e dipendenze.

1178

denze, ſiccome ogni altra cauſa tanto civile, che miſta, che riguardaſſe in qualſivoglia modo gl' intereſſi della Magona, e che ſeguirà in Firenze, e ne' quattro Vicariati, cioè S. Giovanni, Certaldo, S. Miniato, e Scarperia, ſia, ed appartenga privativamente quo ad omnes al Giudice Delegato ſopra i negozj della Magona, il quale nelle civili, e miſte riſolva da per ſe quello giudicherà convenirſi per buona giuſtizia, ne i negozj criminali decida colla partecipazione di S. A. R. ſecondo il ſolito.

Negli altri luoghi poi del Dominio la cognizione delle cauſe civili concernenti la Magona ſia del medeſimo Giudice Delegato: E quanto a i negozj criminali: nel Capitanato di Pietraſanta s' aſpetti la cognizione delle cauſe agli Anziani, e a i Rappreſentanti la Comunità, e negli altri luoghi a quei Vicarj, e Commiſſarj, che hanno la giuriſdizione criminale, con che però fra loro, e il Delegato abbia luogo la prevenzione, comprendendo anche la Città, Contado, e Montagna di Piſtoja per ciò, che riguarda l' introduzione, e traſgreſſione riſpetto a' ferri, chiodagione, e bullettame come ſopra.

Cognizione delle cauſe criminali di Pietra Santa e d'altri luoghi.

E i Commiſſarj, e Juſdicenti, Anziani,

Jusdicenti devon partecipare le cause al delegato.

e Rappresentanti suddetti subito, che gli saranno presentate le querele, e denunzie siano tenuti darne parte al Delegato, e Magonieri per riceverne quegli ordini, che gli saranno dati. E terminati che averanno i processi devino mandarli con il solito parere, e disegno: quelli de' non descritti alla Magona, e quelli de' Soldati all' Auditore delle Bande, e poi secondo la resoluzione, che loro sarà mandata dal Delegato proferirne la sentenza, sotto pena a chi mancasse di scudi venticinque, e dell' arbitrio.

Il Capitano di Campiglia conosca le cause de i Boschi della Jurisdizione di Livorno.

Ma perchè nel Capitanato di Livorno, e sua jurisdizione sono comprese alcune Boscaglie riservate agli Edifizj della Magona, nelle quali si ricevono gran danni, e le Guardie de' Boschi, stante la lontananza, non portano quasi mai a Livorno le denunzie, e i delitti restano impuniti, perciò vuole S. A. che quando seguissero trasgressioni ne i suddetti Boschi sottoposti alla jurisdizione di Livorno possa ancora in tal caso il Capitano di Giustizia di Campiglia conoscere di tali delitti concernenti tagli di legnami, e danni ne' suddetti Boschi.

Siccome ancora di tutte le trasgressioni in materia di tagli di legnami, e danni

de'

de' Boſchi, che ſeguiteranno nel Capitanato di Maſsa di Maremma, e di Capalbio ſottopoſti allo Stato di Siena, ſe ne faccia proceſso da quei Rettori, e Juſdicenti, che averanno tali cauſe, e ſiano tenuti non oſtante, ſpediti averanno tali proceſſi, parteciparli con il ſolito diſegno, e parere al ſuddetto Delegato, e ſecondo la reſoluzione, che da lui riceveranno darne poi la ſentenza.

Juſdicenti dello Stato di Siena partecipino al Delegato le cauſe de i Boſchi.

E poichè molte volte addiviene, che i detti delitti reſtano impuniti per non poter ſempre le Guardie de' Boſchi, o gli Eſecutori trovare in fatto i traſgreſsori, nè averne notizia, perciò ſi comanda, che tutti i Sindaci di qualſivoglia luogo degli Stati di S. A. R. ed in mancanza di queſti i Rappreſentanti del Comune devino dar conto a i Rettori, e Juſdicenti Criminali, ove eſſi ſono ſubordinati, di tutte quelle perſone, che contravveniſsero alla preſente Legge, tanto circa alla chiodagione, bullettame, e Ferro foreſtiero, quanto ancora circa i danni, che fuſsero fatti ne' Boſchi riſervati, alla pena dell' arbitrio mancando.

Sindaci devono conto a i Rettori delle traſgreſſioni contro la preſente Legge.

Ed avanzandoſi alcune volte i delinquenti fino a riempiere, guaſtare, e in altri modi dannificare le Gore ſteſse de i Mulini &

Pena a chi guaſta le Gore de' Mulini.

ni, & Edifizj di detta Magona; vuole pertanto S. A. R. che nelle cauſe di tali danni poſsa il detto Giudice Delegato procedere, e come ſopra ſentenziare, con che però tra il detto Delegato, e gli altri Giudici, che hanno giuriſdizione in dette cauſe ſia luogo alla prevenzione.

CAPITOLO OTTAVO.

Delle pene, e applicazioni di eſſe.

Chi ſia tenuto alle ſuddette pene.

E Per maggior chiarezza delle coſe contenute nel corpo di ciaſcuno de' precedenti Capitoli ſi dichiara, e vuole, che ove è ſtata impoſta la pena di qualunque traſgreſſione s' intenda la medeſima pena intimata non ſolo al principal traſgreſsore, ma ancora ad ogni altro, che direttamente, o indirettamente per mezzo d' altri faceſse fare, ovvero ajutaſse, o teneſse di mano a qualunque delle ſuddette contravenzioni, ciaſcheduno ſia tenuto in ſolidum per i compagni, ſiccome il padre ſia tenuto per li figliuoli, il marito per la moglie, il padrone per il garzone, e il capo di caſa per tutta la famiglia, purchè le perſone ſuddette abitino inſieme, e non ſi trovando il delinquente ſia tenuta per lui la

Co-

2180.

Comunità di quel luogo dove ſarà ſeguita la traſgreſſione, o pure ſe trovato il delinquente, non averà il comodo di pagare, ſia tenuta per lui quella Comunità dove egli abita fino alla ſomma di ſcudi cinquanta.

Inoltre ſi dichiara, che tutte le pene pecuniarie, alla riſerva di quelle comminate nel Capitolo V. contro i Marinari, e Barcaroli, ſi applichino, e diſtribuiſchino come appreſſo: per li proceſſi fabbricati in Firenze la metà di dette pene appartenga al Notificatore ſegreto, o paleſe, un quarto a chi condannerà, e il rimanente al Fiſco; e ne' proceſſi fabbricati fuori di Firenze ne abbia un quarto l' Inventore, o Notificatore ſegreto, o paleſe, un quarto chi condannerà, un quarto la Cancelleria, e un quarto il Fiſco, con dichiarazione però, che ſe le traſgreſſioni ſeguiranno in quei luoghi de' confini dove la Magona averà deſtinato un Miniſtro a vendere il Ferro, come ſi è detto al Capitolo V. in tali caſi anche il detto Miniſtro della Magona deva partecipare di dette pene, e averne la quinta parte, e gli altri quattro quinti doveranno diſtribuirſi come ſopra, cioè un quinto all' Inventore, un quinto a chi condannerà, un quin-

Applicazione delle pene.

quinto alla Cancelleria della Magona, ed il reſtante al Fiſco.

Vuole parimente S. A. R. che nelle preſenti, e diſopra eſpreſse ordinazioni reſti compreſo il Capitanato di Pietraſanta; quello di Livorno, e ſua giuriſdizione, la Città, Contado, e Montagna di Piſtoja, ed ogni altro luogo eſente, e privilegiato, e infeudato, de' quali biſognaſse farne una ſpeciale, ed individual menzione.

E tutti i ſopraddetti Capitoli, e ciaſcheduna delle coſe in eſſi contenute vuole l' A. S. R. che inviolabilmente ſi oſservino non oſtante qualſivoglia Legge, Bando, Riforma, Provviſione, Motuproprj, Decreto, Grazia, Capitolazione, Statuto, Privilegio, o altro, che diſponeſse incontrario, perchè a tutte, e ciaſcheduna di dette Leggi ed Eſenzioni intende, che ſia eſpreſsamente, e ſpecialmente derogato, e che in avvenire ſiano abolite, e annichilate come ſe fatte non foſsero. E tutto a chiara notizia di ciaſcuno Mandantes &c.

Deroga alle Leggi, Privilegi, e Capitolazioni incontrario.

Franceſco Fabrini Cancelliere.

Bandito per me Niccolò Palmieri Pubblico Banditore ne' luoghi ſoliti della Città di Firenze queſto di 16. Febbrajo 1725.

IN-

2 L 81

INDICE
DE'
CAPITOLI

Cap. 1. CHE non si possa tagliare ne' Boschi riservati per uso degli Edifizj da Ferro della Magona a car. 4.

Cap. 2. Della facultà di far legne concessa a i Popoli della Montagna di Pistoja, ed altre Comunità. a c. 6.

Cap. 3. Della proibizione del pascolo, e passo delle Capre, e altri Bestiami a c. 7.

Cap. 4. Dell' incumbenza del Commissario de' Boschi a c. 8.

Cap. 5. Contro chi introduce Bullettame, Ferro, e Chiodagione foresliera a c. 10.

Cap. 6. Dell' uso delle Chiodaje, e proibizione di poter fabbricare il Ferro a c. 16.

Cap.

Cap. 7. Della Giurisdizione del Giudice Delegato, e del modo, che dovranno tenere i Vicarj, e Sindaci per procedere contro i trasgressori ac. 20.

Cap. 8. Delle pene, e applicazione di esse ac. 24.

0056:5946